



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO IC

Prot. n: 1205

data, 01/01/2017

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, concernente la disciplina del riconoscimento dello stato giuridico ed economico prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 per il personale del comparto scuola ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola sottoscritti il 4 agosto 1995, il 26 maggio 1999, il 15 marzo 2001, il 24 luglio 2003, il 7 dicembre 2005, il 29 novembre 2007, il 23 gennaio 2009, il 4 agosto 2011, il 19 aprile 2018 e il 6 dicembre 2022;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999;

Vista la sequenza contrattuale del 2 febbraio 2005 relativa all'interpretazione autentica prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 24/7/2003;

Visto l'art. 15 della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, di autorizzazione alla spesa per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio previsti dagli atti negoziali relativi al biennio 2006-2007;

Vista la sequenza contrattuale sottoscritta il 13 febbraio 2008;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento all'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;

Visto il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 13 marzo 2013, per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO IC

di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 2014, n. 41, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola;

Visto il CCNL 7 agosto 2014 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;

Visto l'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, di attuazione della autonomia scolastica prescritta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'art. 438 e seguenti del citato t.u. dell'istruzione, concernenti il periodo di prova e l'anno di formazione;

Visti l'art. 485 e seguenti del citato t.u. dell'istruzione, concernenti il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, integrati dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il CCNL del 4 agosto 2011, applicativo dell'art. 9, comma 17, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n.106 del 12 luglio 2011, ed in particolare l'art. 2 concernente le rimodulazione delle posizioni stipendiali del personale del Comparto Scuola;

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell' Emilia Romagna e l'ins. [REDACTED]

[REDACTED] è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/09/2015, quale vincitrice di concorso per soli titoli;

Considerato che, come da allegata documentazione, il periodo di prova risulta superato con esito favorevole il 31/08/2016;

Considerato che ha reso la dichiarazione dei servizi ai sensi dell'art. 145 del testo unico approvato con D.P.R. 29/12/73, n. 1092 o dell'art. 3 del D.P.R. 28/04/98, n. 351, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 11/01/2001, n. 101;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO

Vista l'unita documentata istanza con la quale la predetta chiede il riconoscimento di:

- anni 7 di servizio d'insegnamento preruolo;

Considerato che i seguenti servizi sono valutati ai sensi dell'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94:

anno scolastico	infanzia		primaria		secondaria		note
	mesi	giorni	mesi	giorni	mesi	giorni	
2008/09	0	0	8	20	0	0	anno scolastico riconosciuto
2009/10	0	0	9	0	0	0	anno scolastico riconosciuto
2010/11	0	0	7	23	0	0	anno scolastico riconosciuto
2011/12	0	0	9	26	0	0	anno scolastico riconosciuto
2012/13	0	0	9	21	0	0	anno scolastico riconosciuto
2013/14	0	0	9	22	0	0	anno scolastico riconosciuto
2014/15	0	0	9	25	0	0	anno scolastico riconosciuto

Considerato che l'anzianità riconosciuta per effetto del servizio d'insegnamento preruolo prestato nell'anno 2013, pari a anni 1 mesi 0 giorni 0, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013);

Decreta



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MIRAMARE -RIMINI- - RNIC805001

Art.1

a decorrere dal 01/09/2015, data di effettiva assunzione in servizio, all'ins. Ciaroni Eva e' attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero;

Art. 2

alla data del 01/09/2016 è confermata in ruolo; dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzianità:

	ai fini giuridici ed economici	ai soli fini economici
anzianità complessiva preruolo	anni 5 mesi 4 giorni 0	anni 0 mesi 8 giorni 0
anzianità di ruolo	anni 1 mesi 0 giorni 0	
totale	anni 6 mesi 4 giorni 0	anni 0 mesi 8 giorni 0

pertanto l'anzianità valutata è la seguente:

- anni 6 mesi 4 giorni 0 utile ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo;
- l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 0 mesi 8 giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95;
per quanto esposto, alla data del 01/09/2016 è inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; **la residua anzianità di anni 6 mesi 4 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione;**

Art. 3

per effetto delle anzianità valutate, all'interessata viene riconosciuta la seguente progressione di carriera:

data di maturazione	evento	anzianità utile ai fini giuridici ed economici	posizione stipendiale	fascia RPD
01/09/2015	nomina in ruolo	aa 0 mm 0 gg 0	anni 0	anni 0



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MIRAMARE -RIMINI- - RNIC805001

data di maturazione	evento	anzianità utile ai fini giuridici ed economici	posizione stipendiale	fascia RPD
01/09/2016	conferma in ruolo	aa 6 mm 4 gg 0	anni 0	anni 0

Art. 4

per effetto della progressione di carriera riconosciuta, all'interessata spettano i seguenti trattamenti economici:

01/09/2015	stipendio a.l. (tab.A CCNL 4/8/2011)	€	19.324,27
	retribuzione professionale docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007)	€	1.968,00
	indennità vacanza contrattuale a.l. 1/7/2010	€	144,96
	totale	€	21.437,23
	altri assegni previsti per legge		
01/09/2016	stipendio a.l. (tab.A CCNL 4/8/2011)	€	19.324,27
	retribuzione professionale docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007)	€	1.968,00
	indennità vacanza contrattuale a.l. 1/7/2010	€	144,96
	totale	€	21.437,23
	altri assegni previsti per legge		

Gli effetti del presente decreto sono subordinati al perdurare dell'attuale rapporto di impiego. Ove, per qualsiasi causa, detto rapporto venga a subire modificazioni o a cessare prima della data sopraindicata, l'efficacia del presente decreto va limitata alla data della intervenuta modificazione o cessazione.

La spesa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7989.

Il presente decreto e' inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato per quanto di competenza.

La medesima è autorizzata a variare la relativa partita di spesa fissa.

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per l' Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MIRAMARE -RIMINI- - RNIC805001

Avverso il presente decreto e' esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del d.lvo 30/3/2001 n. 165 e ss.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Ornella Scaringi)